(n. 491 Stralcio I COMM)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 491)

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta dell'assessore regionale per l'economia

(ARMAO)

il 16 gennaio 2019

Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE
AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali, diritti civili

Composta dai deputati:

Pellegrino Stefano, *presidente*; Genovese Luigi, *vicepresidente*; Pagana Elena, *vicepresidente*; Ciancio Gianina, *segretario*; Assenza Giorgio; Cancelleri Giancarlo; Cracolici Antonello; Di Mauro Roberto; Fava Claudio; Figuccia Vincenzo; Lupo Giuseppe, *relatore*; Mangiacavallo Matteo; Savona Riccardo.

(OMISSIS)

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019
in materia di pubblica amministrazione e personale

Art. 1.
Istituzione del Fondo speciale eventi calamitosi
a favore delle imprese siciliane.

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo siciliano e di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano nella Regione, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, istituisce, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, un Fondo speciale per le emergenze regionali, di seguito denominato Fondo, finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese siciliane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione. Il Fondo ha una prima dotazione, per l'anno 2019, pari ad euro 1.000 migliaia.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi.

3. II Fondo, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e prioritariamente alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità, è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione. Per gli anni successivi, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 2.
Fondo unico interventi straordinari di protezione civile

1. All'articolo 1, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, la parola "2016" è sostituita dalla parola "2018".

Art. 3.
Fondo rischio idrogeologico

1. Per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 117308).

Art. 4.
Rimozione smaltimento amianto

1. All'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 la parola "2018" è sostituita dalla parola "2019" e le parole "200 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "500 migliaia di euro.

Art. 5.
Parco d'Orleans

1. L'articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 *Parco d'Orleans* – 1. Al fine di garantire la fruizione pubblica della Villa d'Orleans di Palermo, la gestione del relativo Parco faunistico è affidata mediante procedura ad evidenza pubblica, ovvero tramite convenzioni con istituti pubblici o ditte specializzate. Nelle more dell'espletamento della gara, ovvero della stipula delle convenzioni, al fine di garantire la continuità dei servizi la gestione del medesimo Parco è affidata alla ditta riconosciuta titolare del patrimonio faunistico storico." .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante le disponibilità del capitolo 132314.

Art. 6.
Ufficio per la protezione dei dati

1. Per il funzionamento dell' Ufficio per la protezione dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 sono apportate al bilancio di previsione 2019 e per il triennio 2019-2021 le seguenti modifiche:

Capitolo - articolo	Descrizione	Importo
N.I.	Spese per l'acquisto e la gestione dei sistemi informatici per l'attuazione delle disposizioni discendenti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101	+ 50.000,00
108501 - art. 2	Spese per la formazione del personale a supporto dell'Ufficio del responsabile della protezione dei dati per l'attuazione delle disposizioni discendenti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101	+ 4.000,00

108503 - art.2	Spese missioni del personale a supporto dell'Ufficio del responsabile della protezione dei dati per l'attuazione delle disposizioni discendenti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 10 agosto 2018, n 101	+ 4.000,00
108511 - art.2	Acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico per l'Ufficio del responsabile della protezione dei dati per l'attuazione delle disposizioni discendenti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 10 agosto 2018, n 101	+ 2.000,00
212514	Spese per la gestione dei Servizi informatici e di telecomunicazioni	- 60.000,00

Art. 7.
Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, il periodo "il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione" è sostituito dal seguente: "al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dei fondi nazionali, comunitari e regionali in materia. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio della Regione.".

Art. 8.
Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale

1. La dotazione organica della dirigenza della Regione Siciliana è determinata nel numero corrispondente alle strutture dirigenziali della Regione Siciliana individuate alla data di entrata in vigore della presente legge e viene rideterminata annualmente in corrispondenza dei processi di riorganizzazione dell'apparato amministrativo. I dirigenti di terza fascia del ruolo unico della dirigenza in servizio accedono alla seconda fascia, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica, attraverso lo scorrimento di una graduatoria triennale redatta a seguito della valutazione comparativa di titoli e servizi secondo i criteri previsti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. La distinzione in fasce rileva ai soli fini del trattamento economico.

2. Al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dal comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, al secondo periodo le parole "e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5" sono soppresse.

3. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo l della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell' articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015.

4. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25/2008, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 30 per cento per l'anno 2019, al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015.

5. Nell'ambito del ripristino delle facoltà assunzionali previste dal comma 3, per il biennio 2019-2020 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, derivanti dal ripristino delle facoltà previste dal comma 4, possono essere conferiti entro il limite dell'otto per cento delle medesime, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tali incarichi comunque non può essere inferiore a due anni né eccedere il termine di cinque anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. L'amministrazione regionale può utilizzare personale di ruolo a tempo indeterminato, anche di qualifica dirigenziale, di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o altra tipologia prevista dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo del 5 per cento delle carenze delle rispettive dotazioni organiche e nel limite dello stanziamento annuo di 1.000 migliaia di euro per il triennio 2019-2021.

8 . Per far fronte ad esigenze eccezionali dell'amministrazione regionale e per una distribuzione efficiente del personale che non produca un incremento della spesa pubblica regionale, i dipendenti degli enti di cui all'articolo l della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere comandati temporaneamente, e comunque non oltre il permanere delle esigenze, a prestare servizio presso i dipartimenti regionali. Il dipendente mantiene il posto in organico ed il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresi i relativi oneri, che rimangono a carico delle stesse. Per il trattamento accessorio a carico dell'amministrazione regionale è autorizzata la spesa nel limite annuo di 500 migliaia di euro per il triennio 2019-2021. La cessazione della posizione di comando oltre che per scadenza del termine è disposta per il venir meno delle esigenze che l'hanno determinata.

Art. 9.
Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale

1. Per l'espletamento di concorsi, per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro (Missione 1, Progamma 10, capitolo 108526).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

3. Per la medesima finalità il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad avvalersi del supporto della Commissione RIPAM mediante la stipula di apposita convenzione.

Art. 10.
Dotazione organica comparto non dirigenziale
del Corpo Forestale della Regione

1. Il comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

2. La dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione Siciliana è determinata, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, nella misura prevista dal decreto presidenziale 20 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.
Disposizioni in materia di trattamento
pensionistico dei dipendenti regionali

1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai dipendenti della Regione Siciliana che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.

2. I dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita

di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

Art. 12.
Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è sostituito dai seguenti:

"2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge superstite avente diritto secondo le norme che disciplinano le pensioni di reversibilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è autorizzata, per l'anno 2019, e comunque fino all'esaurimento dell'importo annuo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, la spesa di 830 migliaia di euro.".

Art. 13.
Trattamento pensionistico integrativo dipendenti ex Consorzi ASI

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì destinato al pagamento dei trattamenti pensionistici integrativi degli ex dipendenti dei Consorzi ASI in liquidazione e dei relativi trattamenti di reversibilità riconosciuti con provvedimenti amministrativi derivanti dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nella misura massima di due volte il trattamento pensionistico minimo INPS.

1 ter. Il trattamento pensionistico complessivo Inps e integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di medesima anzianità contributiva.".

Art. 14.
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale Siciliana una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in merito alle disposizioni della presente legge. In particolare, la relazione riferisce:

a) sulle attività realizzate in attuazione della presente legge;

b) sulle eventuali criticità emerse e sulle soluzioni individuate;

c) sullo stato di attuazione della spesa relativa alle norme in argomento.

2. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie al fine di consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al presente articolo.

Art. 15.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.